



CITTÀ DI FIUMICINO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DETENZIONE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 28 settembre 2012

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale:

- n. 15 del 25 marzo 2014
- n. 75 del 15 dicembre 2015

Sommario

Titolo I – Principi.....	3
Art. 1 Disposizioni generali e profili etico – istituzionali per la tutela degli animali.....	3
Art. 2 Competenze del Comune e organizzazione del servizio di tutela degli animali.....	3
Titolo II – Definizioni e ambito di applicazione	3
Art. 3 Definizioni.....	3
Art. 4 Ambito di applicazione.....	4
Titolo III – Disposizioni generali	4
Art. 5 Obblighi dei detentori di animali.....	4
Art. 6 Maltrattamento di animali.....	4
Art. 7 Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica.....	5
Art. 8 Abbandono di animali.....	6
Art. 9 Avvelenamento di animali.....	6
Art. 10 Accesso degli animali ai servizi di trasporto pubblico.....	6
Art. 11 Divieto di accattonaggio con animali.....	7
Art. 12 Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.....	7
Art. 13 Regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.....	7
Art. 14 Smarrimento, rinvenimento, affido.....	8
Art. 15 Cattura, eutanasia di animali.....	8
Art. 16 Allevamento e cessione a qualsiasi titolo di animali.....	8
Art. 17 Inumazione di animali.....	9
Art. 18 Destinazione di cibo per animali.....	9
Art. 19 Associazioni animaliste e zoofile.....	9
Titolo IV – Cani	9
Art. 20 Anagrafe del cane.....	9
Art. 21 Attività motoria e rapporti sociali.....	10
Art. 22 Dimensioni dei recinti.....	10
Art. 23 Collare, guinzaglio e museruola.....	10
Art. 24 Accesso negli esercizi (bar, ristoranti, ecc.) e aree pubbliche.....	11
Art. 25 Cane di quartiere.....	11
Art. 26 Raccolta deiezioni.....	12
Art. 27 Cani aggressivi.....	12
Art. 28 Centri di educazione comportamentale e addestramento e dog sitting.....	12
Art. 29 Adozioni e sterilizzazioni.....	13
Titolo V – Gatti	13
Art. 30 Definizioni e tutela.....	13
Art. 31 Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.....	14
Art. 32 Colonie feline.....	14
Art. 33 Alimentazione dei gatti.....	14
Titolo VI – Cavalli	14
Art. 34 Principi distintivi.....	14
Titolo VII – Avifauna	15
Art. 35 Detenzione e tutela dell'avifauna.....	15
Art. 36 Dimensioni delle gabbie.....	15
Titolo VIII – Pesci, anfibi e cheloidi.....	16
Art. 37 Detenzione di specie animali acquatiche ed acquari.....	16
Art. 38 Divieti.....	16
Art. 39 Tutela della piccola fauna.....	17
Titolo IX – Animali per autoconsumo.....	17
Art. 40 Detenzione.....	17
Titolo X – Animali esotici.....	18
Art. 41 Tutela degli animali esotici.....	18
Titolo XI – Disposizioni finali	19
Art. 42 Sanzioni.....	19
Art. 43 Vigilanza.....	20
Art. 44 Norme transitorie.....	20

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1

Disposizioni generali e profili etico – istituzionali per la tutela degli animali

1. Il presente Regolamento (di seguito indicato come “Regolamento”) disciplina le competenze e le funzioni del Comune di Fiumicino (di seguito indicato “Comune”) in materia di animali.
2. Il Comune, nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi e dal proprio statuto, promuove il rispetto, la cura e il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, riconosce agli individui ed alle specie animali non umane il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche e, in base all’articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, favorisce le iniziative attuate in forma singola o associata connesse con l’accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità.
3. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo e informativo dell’intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all’infanzia, con interventi programmati nelle scuole di primo grado, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
4. Il Comune, in base alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, promuove e incentiva, anche con l’ausilio del Servizio Veterinario dell’Azienda ASL competente per territorio (di seguito indicato come “Servizio Veterinario”), dei veterinari liberi professionisti, della Polizia Locale e della Polizia Zoofila, campagne di sensibilizzazione per l’apposizione del sistema identificativo (microchip) e l’iscrizione all’anagrafe canina.
5. Il Comune, anche con l’ausilio del Servizio Veterinario e delle associazioni animaliste, promuove iniziative mirate a favorire l’adozione degli animali presenti nei canili, finalizzate soprattutto a favorire le forme terapeutiche (pet therapy) legate ai casi di anziani e persone con disagi sociali, considerato che prendersi cura di un animale può calmare l’ansia e trasmettere calore affettivo e aiutare a superare lo stress e la depressione in particolari patologie.

Art. 2

Competenze del Comune e organizzazione del servizio di tutela degli animali

1. Le politiche comunali volte a favorire la corretta convivenza fra uomo e animale e garantire il benessere degli animali sono attribuite all’Ufficio comunale per la tutela degli animali, alla quale sono attribuite altresì le funzioni di informazione, sensibilizzazione ed educazione dei cittadini sulla conoscenza e il rispetto degli animali.¹
2. Al Comune, in base al D.P.R. del 31/03/1979, spetta la vigilanza sull’osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l’attuazione delle disposizioni previste nel Regolamento, anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti applicativi.

TITOLO II – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3

Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati e invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

¹ Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n. 15 del 25/03/2014.

Art. 4**Ambito di applicazione**

1. Le norme di cui al Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune e non si applicano alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito (bovini, ovini, ecc.) o ad esso connesse, con esclusione degli allevamenti di animali da affezione.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 5****Obblighi dei detentori di animali**

1. Chi a qualunque titolo detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo le necessità della specie alla quale appartengono. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.
3. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
4. Resta fermo il dovere dei cittadini di custodire, nelle forme di legge e con le modalità previste dal Regolamento, gli animali di affezione presenti nei loro luoghi di residenza e domicilio, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo.

Art. 6**Maltrattamento di animali**

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. È vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
3. È vietato tenere cani e altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato, deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. È vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
5. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
6. È vietato detenere permanentemente animali in piccole gabbie rispetto alle dimensioni dell'animale, ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure.
7. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica. È altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti.
8. È vietato l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani.
9. È vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.
10. È vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
11. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. Gli appositi contenitori dovranno consentire la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. È altresì vietato trasportare animali in carrelli chiusi. È vietato trasportare o

porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo.

12. È vietato condurre cani al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica, animale e tramite biciclette, ad esclusione dei cani da assistenza.
13. È vietato esporre animali a suoni, rumori o musiche a un volume tale da essere considerato nocivo.
14. È vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione, essendo invece consentito lasciarli in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione con i finestrini aperti per un periodo non superiore a sei ore, e comunque sempre compatibilmente allo stato di salute e benessere dell'animale stesso.
15. È vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento.
16. È vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
17. È vietato stabulare cani e gatti in gabbie con la pavimentazione in rete. Tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena o laddove la pavimentazione venga considerata comunque soddisfacente per assicurare il benessere dell'animale.
18. È vietato mettere gatti alla catena o portarli con collare e guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore, salva motivata disposizione scritta del medico veterinario, che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.
19. Se non per motivi di tutela degli animali stessi, e della quiete pubblica, è fatto divieto ai condomini di stabilire un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni.
20. È vietato l'allevamento di cani e gatti al fine di ottenere pellicce.
21. È vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
22. È vietato tagliare la prima falange del dito dei gatti (praticando cioè l'onisectomia), ai sensi dell'art. 10 della Convenzione ETS n. 125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia.
23. È vietato effettuare interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale, o finalizzati ad altri scopi non curativi. In particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e la recisione delle corde vocali.
24. È vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentano all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.
25. È vietato collocare tagliole, lacci e reti, finalizzate alla cattura di animali selvatici o domestici.
26. È vietato infierire sul corpo di un animale morto o ucciso, in quanto anch'esso deve essere trattato con rispetto.

Art. 7

Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commercializzare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e dalle normative sanitarie.

Art. 8**Abbandono di animali**

1. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini e parchi. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici, nelle forme autorizzate ai sensi delle leggi vigenti.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono o per maltrattamento di uno o più animali non può detenere animali a qualsiasi titolo.

Art. 9**Avvelenamento di animali**

1. Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, è proibito a chiunque detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo all'uomo o ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate e essere comunque effettuate nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala, oltre che ai soggetti previsti dalla legge, all'Ufficio comunale per la tutela degli animali ed all'Area comunale competente per la tutela ambientale, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.²
3. L'Area comunale competente alla tutela ambientale e l'Ufficio comunale per la tutela degli animali determineranno i tempi e le modalità di sospensione delle attività svolte nell'area interessata e solleciteranno la bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.³

Art. 10**Accesso degli animali ai servizi di trasporto pubblico**

1. È consentito l'accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico comunale secondo le modalità e con i limiti di cui al presente articolo.
2. Per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola; per i gatti e tutti gli altri animali è obbligatorio idoneo trasportino. La salita sui mezzi pubblici comunali è concessa dalla porta anteriore, mentre sui mezzi su rotaia e quelli provinciali e regionali la salita e la discesa sono possibili conformemente alle disposizioni emanate dagli Enti gestori del trasporto.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà posizionarsi, quando possibile, in prossimità del conducente ed avere cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico cani di grande taglia, ad eccezione di quelli oggetto di primo soccorso.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali. Nel caso di prenotazione telefonica il proprietario o detentore dell'animale deve comunicarlo preventivamente al gestore del servizio di prenotazione ed il tassista ha il diritto di rifiutare il trasporto.

² Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n. 15 del 25/03/2014.

³ Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n. 15 del 25/03/2014.

6. Temporanei esoneri per le previsioni del presente articolo possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari al fine di ridurre al minimo i pericoli per i terzi e per altri animali.

Art. 11

Divieto di accattonaggio con animali

1. È fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca, in caso di detenzione con maltrattamento.

Art. 12

Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio, a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezioni animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione e iniziative preventivamente comunicate all'Ufficio comunale per la tutela degli animali e da questa autorizzate.⁴

Art. 13

Regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. È vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo o d'intrattenimento pubblico o privato, effettuato con o senza scopo di lucro, che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, in occasione di fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, spettacoli in strada ad eccezione di quelle autorizzate previo parere dell'Ufficio comunale per la tutela degli animali, sulla scorta del parere sanitario da parte del Servizio Veterinario.⁵
2. È vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio comunale per la tutela degli animali, che valuta insindacabilmente la richiesta, tenendo conto delle sue finalità e delle modalità previste.⁶
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività, da parte dell'Ufficio comunale competente in materia di Commercio, su segnalazione dell'Ufficio comunale per la tutela degli animali.⁷
4. L'utilizzo di animali per riprese di cinema, tv e pubblicità, deve essere preventivamente comunicato, specificando modalità, condizioni di impiego e provenienza degli animali, all'Ufficio comunale per la tutela degli animali, che potrà stabilire di volta in volta in maniera specifica le modalità di tutela dei soggetti che si intendono impiegare, fra le quali l'eventuale presenza sul luogo delle riprese di un proprio delegato al controllo.⁸

⁴ Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n. 15 del 25/03/2014.

⁵ Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n. 15 del 25/03/2014.

⁶ Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n. 15 del 25/03/2014.

⁷ Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n. 15 del 25/03/2014.

⁸ Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n. 15 del 25/03/2014.

Art. 14**Smarrimento, rinvenimento, affido⁹**

1. In caso di smarrimento di un cane, il proprietario o detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Locale che lo comunicherà al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio ed al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
3. In caso di rinvenimento di un animale, il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.
4. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.

Art. 15**Cattura, eutanasia di animali**

1. La fuga e/o il ritrovamento di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario e all'Ufficio comunale per la tutela degli animali. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, gli enti competenti possono richiedere l'intervento di personale specificatamente autorizzato alla detenzione e all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza. Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità si potrà procedere all'abbattimento dell'animale.¹⁰
2. La soppressione degli animali detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, previa attestazione del Veterinario, che la effettua con metodi eutanasi e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario, specificando le cause che hanno portato alla decisione.

Art. 16**Allevamento e cessione a qualsiasi titolo di animali**

1. È fatto divieto agli esercizi commerciali di vendita di animali da compagnia di esporre animali in vetrine esterne o all'esterno del punto vendita. Per l'esposizione di animali in spazi all'interno degli esercizi di vendita resta fermo il rispetto di tutte le norme e i regolamenti che tutelano la salute e il benessere degli animali, con particolare riferimento alle misure minime di spazi previste dal presente Regolamento.
2. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente, a seconda della specie, di acqua e di cibo.
3. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle vigenti leggi, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
4. È vietato effettuare vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 18. La vendita di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali autorizzati a norma di legge e nei canili privati, previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato Veterinario di buona salute.
5. È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

⁹ Articolo così sostituito dalla deliberazione consiliare n. 15 del 25/03/2014.

¹⁰ Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n. 15 del 25/03/2014.

Art. 17**Inumazione di animali**

1. Gli animali deceduti devono essere inceneriti negli appositi impianti autorizzati. In alternativa è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso, in terreni privati e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive e infestive trasmissibili agli umani e agli animali ai sensi del Regolamento CEE n. 1774/2002, previa autorizzazione del Servizio Veterinario.

Art. 18**Destinazione di cibo per animali**

1. Anche ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dalla legge 31 luglio 2002, n. 179, recante "Disposizioni in materia ambientale", le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo Regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

Art. 19**Associazioni animaliste e zoofile**

1. Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro Regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, possono richiedere di collaborare con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. Possono a tal fine richiedere di collaborare sotto coordinamento del Servizio Veterinario alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale.
2. I soggetti di cui al comma precedente, per l'espletamento dei predetti compiti e di ogni altra funzione animalista sul territorio comunale, devono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio comunale per la tutela degli animali, dandone comunicazione al Servizio Veterinario.¹¹
3. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso iniziative mirate alla tutela delle popolazioni animali, con particolare attenzione e quelle volte al contenimento del randagismo.

TITOLO IV – CANI**Art. 20****Anagrafe del cane**

1. Il proprietario, il possessore o detentore a qualsiasi titolo di un cane, residente nel Comune o ivi dimorante per un periodo superiore a 90 giorni, deve iscrivere l'animale all'Anagrafe canina tenuta presso il Servizio veterinario. L'iscrizione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso o della detenzione. Allo stesso Ufficio deve essere denunciato lo smarrimento o comunicato il decesso dell'animale entro 15 giorni dall'evento. I proprietari sono inoltre tenuti, sempre entro 15 giorni dall'evento, a comunicare al Servizio Veterinario l'eventuale variazione di domicilio e recapito telefonico, nel caso diventino diversi da quelli comunicati all'atto dell'iscrizione, e l'eventuale cambio di proprietà.

¹¹ Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n. 15 del 25/03/2014.

2. Il proprietario o detentore di un cane dovrà esibire ad ogni richiesta degli organi preposti alla vigilanza il documento di iscrizione all'anagrafe canina di cui al comma 1.
3. È fatto obbligo a chiunque accompagni il cane al di fuori della propria abitazione di portare con sé il documento di iscrizione all'anagrafe canina, o copia dello stesso.

Art. 21

Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto, devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie almeno sei volte superiore di quella minima richiesta dal successivo articolo 22.
2. Il proprietario o detentore che accompagna il cane nelle uscite giornaliere nelle vie e in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico deve essere in grado di poter tenere il cane al guinzaglio, anche se stimolato e attratto da animali, persone, cose o momentanei eventi. È quindi fatto divieto ai bambini di condurre al guinzaglio cani di media-grande taglia.
3. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà, in prossimità dell'ingresso.
4. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.
5. I cani possono essere tenuti a catena per un periodo che non superi le otto ore nell'arco delle 24. La catena deve avere una lunghezza minima di metri 5, oppure di metri 3, se fissata su di un cavo con libero scorrimento lungo almeno 5 metri e posizionato a 2 metri da terra, munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
6. I cani a custodia di case, fabbricati o giardini prossimi all'abitativo dovranno, durante il periodo notturno, essere tenuti in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, fatta eccezione in caso di intrusione nella proprietà.

Art. 22

Dimensioni dei recinti

1. Per i cani di proprietà custoditi in recinto o box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 8 per ogni cane, con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento fino all'età di 60 giorni. Per i box o recinti con più cani si applicano multipli di 6 mq. per animale.

Art. 23

Collare, guinzaglio e museruola

1. I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con collare, guinzaglio, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con tutti e tre i dispositivi.
2. Nelle aree appositamente attrezzate, preventivamente autorizzate dal Comune, e debitamente segnalate, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola, sotto la responsabilità del proprietario e/o del detentore. I cani riconosciuti di indole aggressiva sono comunque condotti con collare, guinzaglio e museruola. Sono esclusi dalla frequentazione di dette aree i cani riconosciuti di indole aggressiva o ad aggressività non controllata e le cagne in calore.
3. Per i cani condotti nelle zone di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con l'obbligo di indossare il collare, il proprietario o detentore dovrà assicurarsi che la misura del collare sia adeguata al collo, e non provochi dolore e non si sfilino autonomamente.
4. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola nei seguenti casi:
 - entro i limiti dei luoghi privati, purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico;

- quando, trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, o da lavoro, o da assistenza, sono utilizzati per tali scopi, e quando sono utilizzati dalle Forze dell'Ordine e/o dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza, per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy.
5. Temporanei esoneri all'obbligo della museruola possono essere concessi per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, previa certificazione Veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 24

Accesso negli esercizi (bar, ristoranti, ecc.) e aree pubbliche

1. I cani di piccola e media taglia, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso (nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo) in tutti gli esercizi situati nel territorio del Comune, esclusi gli esercizi in cui si preparano cibi – cucine, stabilimenti di confezionamento, ecc. – e negli ospedali.
Nelle sale e nei luoghi dove si servono cibi (bar, ristoranti, autogrill, self-service), nei locali dove si effettua la vendita di generi alimentari, e in locali come gli uffici postali, le banche, il divieto è a discrezione dell'esercente, previa autorizzazione dell'Ufficio comunale per la tutela degli animali, esponendo il divieto di ingresso agli animali in modo tale da informare il pubblico. Restano ferme le disposizioni che regolano diversamente specifiche attività a tutela della pubblica salute.¹²
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Temporanei esoneri all'obbligo della museruola possono essere concessi per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione, che sarà esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. È fatto divieto ai cani di grande taglia l'accesso negli esercizi pubblici.
3. I gatti hanno libero accesso negli esercizi del territorio del Comune solo se tenuti nelle apposite trasportine.
4. Gli esercizi commerciali, previa autorizzazione dell'Ufficio comunale per la tutela degli animali, possono non ammettere gli animali al proprio interno esponendo il divieto di ingresso agli animali in modo tale da informare il pubblico.¹³
5. I cani non possono avere accesso alle aree destinate al gioco dei bambini.

Art. 25

Cane di quartiere

1. Per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 34/97, che prevede la figura del cane di quartiere e della Circolare del Ministro della Sanità 14/05/2001 n. 5, il Comune riconosce e promuove la figura del cane di quartiere educato.
2. Laddove i servizi veterinari competenti dovessero accertare la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini, animali o cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Le associazioni e/o singoli cittadini propongono al Servizio Veterinario, in accordo con l'Ufficio Comunale per la tutela degli Animali, il riconoscimento. In caso di esito positivo del

¹² Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n. 15 del 25/03/2014.

¹³ Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n. 15 del 25/03/2014.

procedimento le Associazioni e/o i singoli cittadini si assumono l'onere del mantenimento. Il Comune si assume l'onere della copertura assicurativa per danni a cose e/o persone.¹⁴

3. Il cane di quartiere deve essere sterilizzato gratuitamente dal Servizio Veterinario, deve essere vaccinato, munito di microchip, iscritto all'anagrafe canina a nome dell'associazione animalista di riferimento o del privato cittadino e portare una medaglietta ben visibile, dove devono essere indicati chiaramente la dicitura "cane di quartiere" ed il recapito telefonico del privato cittadino che abitualmente si prende cura dell'animale.
4. Ogni cittadino potrà essere responsabile di un solo cane di quartiere presente sul territorio del Comune. Questi, in caso di assenza per periodi superiori ai due giorni, dovrà nominare un sostituto per l'accudimento del cane, che dovrà essere comunicato al Servizio veterinario ed all'Ufficio comunale per la tutela degli animali.¹⁵
5. Nella richiesta di riconoscimento del cane di quartiere dovrà essere indicato il punto ove questo staziona abitualmente e non potrà essere riconosciuto un altro cane di quartiere educato nel raggio di un chilometro in linea d'aria, fatta eccezione per alcuni particolari casi che saranno valutati di volta in volta dal Servizio veterinario e dall'Ufficio comunale per la tutela degli animali.¹⁶

Art. 26

Raccolta deiezioni

1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti nelle zone pascolo per cani eventualmente predisposte dall'Amministrazione Comunale, negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti con immediatezza alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze, mantenendo e preservando lo stato di igiene del luogo.
2. Gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni, preferibilmente rendendoli ben visibili sul guinzaglio per un più facile controllo. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all'effettuazione della raccolta delle feci.
3. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri ottanta dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini, nonché vicino a qualsiasi ingresso pedonale o carrabile pubblico o privato.

Art. 27

Cani aggressivi

1. Si definisce cane ad aggressività non controllata quel soggetto che lede o inequivocabilmente minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllabile dal proprietario o detentore dell'animale.
2. Chiunque è proprietario o detiene cani con indole aggressiva è obbligato a vigilare sugli stessi con particolare attenzione, evitando ogni possibile contatto con persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi e cose causati dal proprio cane.

Art. 28

Centri di educazione comportamentale e addestramento e dog sitting

1. Chi intende attivare un Centro di educazione addestramento per cani deve presentare richiesta al Comune. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole del Servizio Veterinario e di ogni altra autorizzazione e nulla osta richiesti dalle vigenti disposizioni.

¹⁴ Comma modificato dalla deliberazione consiliare n. 15 del 25/03/2014; così sostituito dalla deliberazione consiliare n. 75 del 15/12/2015.

¹⁵ Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n. 15 del 25/03/2014.

¹⁶ Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n. 15 del 25/03/2014.

2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di educazione addestramento fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani ed a rispettare le disposizioni del Regolamento.
3. I Centri in funzione all'entrata in vigore del Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento.

Art. 29

Adozioni e sterilizzazioni

1. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti possono essere effettuati esclusivamente presso i canili convenzionati con il Comune, con modulistica disposta dall'Ufficio comunale per la tutela degli animali.¹⁷
2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti deve essere incentivata dall'Amministrazione comunale in ogni forma.
3. All'uopo il Comune, nel rispetto dell'art. 2 della legge regionale 34/97, si impegna a mettere a disposizione del personale del Servizio Veterinario o personale con esso convenzionato, in forma singola o associata con altro ente, locali idonei per l'attivazione di un ambulatorio. Nelle more del rinvenimento del locale si potranno effettuare convenzioni con ambulatori veterinari già funzionanti. I cani accalappiati sul territorio comunale non padronali dovranno essere sterilizzati.
4. I privati cittadini possono fare richiesta di adozione per cani presenti nelle strutture convenzionate con il comune di Fiumicino da più di sei mesi e di età superiore ad anni cinque e quelli gravemente malati, obbligandosi, al fine di controllare il benessere degli animali, a sottoporre gli stessi a visite periodiche presso l'Azienda U.S.L. competente per territorio o presso veterinari con essa convenzionati, senza oneri a carico del Comune. L'Ufficio comunale per la tutela degli animali valuta la richiesta e, ove ritenuta idonea, l'autorizza, nel limite di un cane adottato ai sensi del presente comma per nucleo familiare. Per tali adozioni il Comune erogherà ai suddetti cittadini una somma mensile pari a 2/3 dell'importo dovuto per il mantenimento mensile del cane nel canile convenzionato. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni previste nel provvedimento di affido, ed in particolare in caso di inosservanza delle prescrizioni per le visite mediche o in caso di maltrattamento accertati dagli uffici di competenza l'animale è ripreso in carico dal Comune. L'erogazione della somma non è cumulabile con altre sovvenzioni e/o vantaggi economici disposti dal Comune, ed in particolare con la riduzione di tributi comunali ottenuta a seguito dell'adozione di un cane.¹⁸

TITOLO V – GATTI

Art. 30

Definizioni e tutela

1. Per "gatto libero" s'intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" s'intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".
4. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

¹⁷ Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n. 15 del 25/03/2014.

¹⁸ Comma introdotto dalla deliberazione consiliare n. 75 del 15/12/2015.

Art. 31**Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e**

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario e le Associazioni di volontariato animaliste.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione, che sarà inviata per conoscenza all'Ufficio comunale per la tutela degli animali.¹⁹
3. Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale, previa comunicazione all'eventuale ente gestore (ospedali, caserme, siti archeologici, ecc.).
4. L'accesso del gattaro/a in zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario. L'Ufficio comunale per la tutela degli animali, nel caso di controversie, collabora con entrambe le parti.²⁰

Art. 32**Colonie feline**

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune e sono censite dal Servizio Veterinario, in collaborazione con l'Ufficio comunale per la tutela degli animali, le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.²¹
2. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario e con l'Ufficio comunale per la tutela degli animali, esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.²²

Art. 33**Alimentazione dei gatti**

1. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

TITOLO VI – CAVALLI**Art. 34****Principi distintivi**

1. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse e all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma, in quanto essere vivente, va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo, nel rispetto di tutte le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
2. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

¹⁹ Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n. 15 del 25/03/2014.

²⁰ Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n. 15 del 25/03/2014.

²¹ Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n. 15 del 25/03/2014.

²² Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n. 15 del 25/03/2014.

3. È fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta. I box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri, e comunque devono avere la possibilità di idoneo tempo di sgambamento giornaliero.
4. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.
5. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
6. Il Comune autorizza lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui:
 - la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
 - il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde, tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono;
 - il Servizio Veterinario verifichi in anticipo lo stato di salute e l'identità degli animali. Durante le manifestazioni è obbligatoria la presenza di un medico veterinario privato con riconosciuta esperienza nella cura degli equini.

TITOLO VII – AVIFAUNA

Art. 35

Detenzione e tutela dell'avifauna

1. Le gabbie dove sono tenuti gli uccelli non possono essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia devono essere sempre riforniti.
2. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, ci si deve attenere alle seguenti disposizioni:
 - è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero;
 - è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali.
3. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti e comunque devono ottenere autorizzazione dell'Ufficio comunale per la tutela degli animali.²³
4. È vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili, ad eccezioni di quelli curati dagli autorizzati Centri di Recupero Animali Selvatici. Eventuali eccezioni possono essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio comunale per la tutela degli animali.

Art. 36

Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie ed il rispetto delle caratteristiche eco-comportamentali delle singole specie, le dimensioni delle gabbie e/o voliere devono essere tali che gli uccelli abbiano libero movimento e lo spiegamento delle ali. L'ampiezza delle stesse non potrà comunque essere inferiore ad almeno 20 volte il volume dell'animale. È possibile inoltre per le specie abituate a tale contenimento, il trespolo (psitacidi e falconidi) per un breve periodo della giornata.

²³ Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n. 15 del 25/03/2014.

2. È obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore. Le voliere all'aperto devono comunque essere coperte nella parte esposta a nord.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, purché non superino le 4 ore, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie debitamente certificate da un medico veterinario.
4. È fatto assoluto divieto di:
 - lasciare permanentemente all'aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - strappare e tagliare le penne, salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore, nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore, nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - mantenere i volatili legati al trespolo per un periodo superiore a 3 ore;
 - distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente o indirettamente portare nocumento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio e ai loro genitori;
 - danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione all'Ufficio comunale per la tutela degli animali;²⁴
 - esporre volatili selvatici, con eccezione delle manifestazioni a scopo didattico tenute da organizzazioni a ciò abilitate.
5. Il precedente comma 4 non si applica ai Centri di Recupero animali selvatici autorizzati nei modi di legge.

TITOLO VIII – PESCI, ANFIBI E CHELOIDI

Art. 37

Detenzione di specie animali acquatiche ed acquari

1. Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche.
2. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati e in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
3. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente.
4. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 38

Divieti

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, di acquacoltura, di polizia veterinaria e d'igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui

²⁴ Così modificato dalla deliberazione consiliare n. 15 del 25/03/2014.

al precedente articolo 37 e conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto. È altresì vietato procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio, dove detti animali, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al consumatore finale, mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio comunale per la tutela degli animali e tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.²⁵

Art. 39

Tutela della piccola fauna

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19/09/1979 (recepita con legge 06/08/1981 n. 503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21/05/1992 (recepita con D.P.R. 08/09/1997, n. 357 e successive integrazioni), nella legge n. 157/92 e nella L.R. 05/04/1988 n. 18, il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali, le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale, oggetto di tutela sono:
 - tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
 - tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
 - tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157/1992, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche;
 - tutti i crostacei di specie autoctone;
 - tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli. È tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroterteri di specie autoctone.
3. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento, in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto.
4. Quanto indicato al precedente punto 1 è esteso anche alle uova e alle forme larvali delle medesime specie animali elencate al precedente punto 2.
5. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 2, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'Ufficio comunale per la tutela degli animali.²⁶

TITOLO IX – ANIMALI PER AUTOCONSUMO

Art. 40

Detenzione

1. L'allevamento per autoconsumo può insistere unicamente in terreno agricolo, nel rispetto delle norme igieniche di gestione, con un numero di animali da cortile sufficiente al bisogno del

²⁵ Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n. 15 del 25/03/2014.

²⁶ Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n. 15 del 25/03/2014.

nucleo familiare presente e comunque sempre in considerazione della superficie di terreno agricolo a disposizione.

2. La detenzione di suini per autoconsumo non può superare il numero di due capi.
3. Ai sensi del D.Lgs. 336/1999 l'allevamento, quindi la detenzione di animali per autoconsumo dovrà essere registrato presso l'anagrafe del Servizio Veterinario il quale, previa compilazione di apposito modulo di richiesta, attribuirà il codice aziendale.
4. Nelle zone diverse da quelle agricole possono essere prese in considerazione alcune possibilità di detenzione ad uso amatoriale di animali anche da cortile, da voliera, purché venga stabilita una valutazione collegiale del Servizio Veterinario e dell'Ufficio comunale per la tutela degli animali, per un eventuale parere che potrà essere revocato qualora vengano meno i requisiti originali e venga comunque garantita l'igiene.²⁷

TITOLO X – ANIMALI ESOTICI

Art. 41

Tutela degli animali esotici

1. Ai sensi della L.R. 12/12/1990 n. 89 per animali esotici s'intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione alla Regione per il tramite del Servizio Veterinario, dandone comunicazione all'Ufficio comunale per la tutela degli animali.²⁸
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano l'identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19/12/1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni, e, per le specie presenti nella convenzione di Washington, il relativo certificato Cites.
4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale. La domanda di autorizzazione alla detenzione deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività. I possessori sono altresì tenuti a denunciare agli organi competenti, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
5. L'allevamento per il commercio e il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune, la domanda deve essere inoltrata al Servizio Veterinario. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento e il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
6. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
7. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 874/1975 e successive modifiche e integrazioni.
8. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria previo parere favorevole del Servizio Veterinario il parere obbligatorio della Commissione Regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale vigente.
9. Nella fase istruttoria spetta al Servizio Veterinario accertare:
 - la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia e igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;

²⁷ Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n. 15 del 25/03/2014.

²⁸ Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n. 15 del 25/03/2014.

- che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali e igienico-sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi o incidenti alle persone.
10. La detenzione, l'allevamento e il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli organi di vigilanza, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.
 11. La detenzione degli animali esotici presuppone una continua sorveglianza da parte dei proprietari, affinché non si verifichino episodi di mancata custodia con relativa fuga degli animali che, oltre a nuocere al bene degli stessi (cambiamento di ambiente improvviso in un clima non favorevole), possa determinare una situazione in cui debba intervenire personale specializzato per la cattura degli stessi. In questo caso le spese relative alla cattura dell'animale, alla temporanea detenzione nonché gli atti conseguenti alla mancata custodia sono a carico dei possessori.

TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42

Sanzioni

1. Chi a seguito di controllo verrà trovato sguarnito di qualsiasi mezzo atto alla raccolta delle deiezioni canine (paletta ecologica, bustina ecc.) è soggetto al pagamento di una somma pari a euro 250,00.
2. Chiunque commette una violazione del Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 350,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, con le modalità stabilite dalla legge 24/11/1981, n. 689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
3. Chiunque commetta una violazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 12 e 13 del Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da euro 200,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
4. Nei casi previsti dalla medesima legge n. 689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Si può altresì procedere, ove prescritto, o, comunque, ritenuto necessario, al sequestro anche dell'animale che è stato oggetto delle fattispecie innanzi citate. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29/07/1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario, responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.
5. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta la sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza nei tempi richiesti dal competente organo ispettivo e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dall'ultimo

giorno indicato come scadenza di ottemperanza, o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

6. Al fine di assicurare una corretta e informata esecuzione del Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio comunale per la tutela degli animali, anche in collaborazione con la Polizia Locale, provvede alla redazione e alla diffusione capillare con periodicità annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.²⁹

Art. 43

Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il Regolamento la Polizia Locale, la Polizia Provinciale e le Guardie Zoofile, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. del 31 marzo 1979. La Polizia Locale, quella Provinciale e le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato vigilano ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 sulla protezione degli animali durante il trasporto.
2. Il Comandante della Polizia Locale dispone la formazione di personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione animale, che opera in sinergia con l'Ufficio comunale per la tutela degli animali ed in collaborazione con il Servizio Veterinario e le Associazioni di volontariato animalista riconosciute nell'Albo regionale del volontariato, sezioni ambiente o sanità, e le Onlus.³⁰

Art. 44

Norme transitorie

Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali, in applicazione di quanto stabilito dagli articoli 16, 22, 24, 36, 37.

²⁹ Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n. 15 del 25/03/2014.

³⁰ Comma così modificato dalla deliberazione consiliare n. 15 del 25/03/2014.